



Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

# Circolare mensile per l'impresa



## Informative e news per la clientela di studio

- Le news di marzo
- I contributi INPS 2006 per autonomi e parasubordinati
- Studi Settore: varati i primi indici di coerenza
- Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata
- Tassa annuale vidimazione libri sociali
- La certificazione dei redditi di lavoro autonomo



## Le procedure amministrative e contabili in azienda

- I rimborsi spese e le indennità di trasferta



## I formulari operativi

- Accordo per la concessione in uso promiscuo di auto aziendale



## Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 marzo al 15 aprile 2006



## Agevolazioni e contributi



### **Costi sostenuti da una concessionaria per promuovere nuove autovetture**

Il Comitato consultivo antielusione si è espresso riguardo alle spese sostenute da una società concessionaria di automobili per presentare i nuovi modelli lanciati sul mercato, classificandole come: spese di pubblicità e propaganda, se pubblicizzano i prodotti senza recare utilità a terzi; spese di rappresentanza se recano utilità a terzi (banchetti e alloggio); spese deducibili senza limite (art. 108, comma 2, del TUIR) se relative a beni di valore inferiore a 25,82 euro.

**(Comitato consultivo antielusione, Parere n. 44, 17/12/2005)**

### **Se l'iva agevolata è esclusa dal Fisco, all'acquirente spetta il rimborso**

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligo dell'acquirente di rimborsare il venditore dell'Iva, nella misura effettivamente corrisposta all'Ufficio finanziario, deriva dalla legge ed è indipendente da qualsiasi pattuizione intervenuta tra le parti. Se le parti hanno convenuto un prezzo unitario di vendita comprensivo di un'aliquota ridotta, l'acquirente non potrà pretendere di non pagare la differenza di Iva, ma solo eventualmente esperire, ai sensi dell'art. 1429 c.c., l'azione di annullamento del contratto.

**(Corte di Cassazione, Sentenza n. 28421/2005, 22/12/2005)**

### **Bando per la concessione di agevolazioni a sostegno di investimenti per ricerca nelle PMI**

Entro il 15 aprile 2006 le piccole e medie imprese venete potranno presentare domanda di contributo per finanziare i propri progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. Si tratta del nuovo bando relativo alla Legge n. 598/1994 dedicato alla ricerca e sviluppo. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto combinato a un finanziamento bancario agevolato, che potranno consentire una copertura totale delle spese ammissibili.

**(Deliberazione Giunta regione Veneto n. 4344, 30/12/2005)**

### **Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata**

E' salita al 18,2% l'aliquota contributiva dovuta dal 1° gennaio 2006 dagli iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995) privi di altra tutela previdenziale. L'innalzamento è dovuto alla Legge n. 326/2003 che ha disposto l'equiparazione di tale aliquota a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti e continuerà a salire al ritmo dello 0,2% all'anno, sino a raggiungere il definitivo 19%.

**(Inps, Circolare n. 11, 01/02/2006)**

### **Garante Privacy: varato il piano delle ispezioni per il primo semestre 2006**

L'Autorità Garante ha definito i criteri, i principi e le priorità di intervento per verificare se chi gestisce banche dati raccoglie, usa e conserva i dati personali degli interessati lecitamente. Destinatari di questi controlli saranno i gestori di siti internet, coloro che effettuano vendite a distanza, le case farmaceutiche e coloro che gestiscono sistemi di informazioni creditizie. Tutte le altre categorie di titolari di trattamento di dati personali saranno sottoposte a controlli a campione.

**(Garante per la protezione dei dati personali, Comunicato stampa, 03/02/2006)**

### **Aliquota Iva del 10% per lo smaltimento rifiuti di demolizioni di autoveicoli**

Alle prestazioni concernenti lo smaltimento e il trasporto in discarica di scorie derivanti dall'attività di rottamazione e demolizione di autoveicoli, si applica l'Iva, nella misura del 10%, ai sensi della disposizione contenuta nel n. 127-*sexiesdecies*, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

**(Agenzia delle Entrate, R.M. n. 25, 06/02/2006)**

### **Importo degli interessi di mora per il primo semestre 2006**

Il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di trenta giorni è stabilito nella misura del 2,079 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2006 -12 luglio 2006.

**(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/02/2006, G.U. n. 36 del 13/02/2006)**

### **Deduzione Irap per incremento occupazionale**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina e le modalità di utilizzo delle deduzioni dalla base imponibile dell'Irap per l'incremento della base occupazionale, introdotte con i commi 347 e 348 della Legge n. 311/2004, dopo le sostanziali modifiche intervenute con l'art. 11-*ter* della Legge n. 80/2005 e l'approvazione dell'agevolazione in esame da parte della Commissione Europea (decisione n. 4675 del 7 dicembre 2005).

**(Agenzia delle Entrate, C.M. n. 7, 13/02/2006)**

### **Garante *Privacy*: illecito spiare il contenuto della navigazione in internet del dipendente**

Il datore di lavoro non può monitorare la navigazione in internet del dipendente, e far valere i dati riguardanti i siti visitati in un giudizio che concerne lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il Garante *Privacy* ha vietato a una società l'uso dei dati relativi alla navigazione in Internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale. Il datore di lavoro, dopo aver sottoposto a esame i dati del computer, aveva accusato il dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l'elenco dettagliato.

**(Garante per la protezione dei dati personali, Comunicato stampa, 14/02/2006)**

### **Non si applica l'agevolazione "prima casa" alle pertinenze non graffate**

L'Agenzia delle Entrate precisa che l'agevolazione "prima casa" si applica anche alle aree scoperte pertinenziali, individuate dall'art. 817 del Codice civile, a condizione che tali aree siano "graffate" al bene principale, vale a dire censite al Catasto Fabbricati unitamente ad esso. In mancanza di tale requisito, le aree in questione non possono considerarsi pertinenza di un fabbricato urbano ai fini dell'agevolazione prima casa, anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso. Non rileva, di conseguenza, che dette aree siano iscritte autonomamente al Catasto Terreni ovvero censite alla "partita 1" (aree di enti urbani e promiscui).

**(Agenzia delle Entrate, R.M. n. 32, 16/02/2006)**

### **Tutelato anche il possessore dell'automezzo per il risarcimento danni**

La Corte di Cassazione ha chiarito che anche il mero possessore potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla macchina in seguito ad un incidente stradale, qualora si configuri una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 del Codice civile.

**(Corte di Cassazione, Sentenza n. 4003/2006, 23/02/2006)**

### **Per le immobiliari Iva non rimborsabile se si acquista per la rivendita**

La Corte di Cassazione ha escluso il rimborso Iva per una società di compravendita immobiliare che acquista immobili strumentali per natura se questi sono destinati alla rivendita. Secondo i giudici l'acquisto di un complesso immobiliare destinato ad essere rivenduto costituisce oggetto dell'attività e non strumento della medesima: pertanto, non si potrà ottenere il rimborso dell'imposta utilizzando il presupposto previsto dall'art. 30, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 (acquisto/importazione di beni ammortizzabili).

**(Corte di Cassazione, Sentenza n. 3518/2006, 17/02/2006)**

### **Nuove competenze del Centro operativo di Pescara**

Dal 1° gennaio 2006 l'Agenzia delle Entrate ha ampliato le competenze del Centro operativo di Pescara. I nuovi compiti riguardano il servizio di assistenza telefonica sui rimborsi e la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che intendono provvedere direttamente ad assolvere gli obblighi e ad esercitare i diritti in materia di Iva.

**(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 30/12/2005, G.U. n. 48 del 27/02/2006)**

### **Stipulazione dei nuovi patti di famiglia**

Dal 16 marzo 2006, giorno di entrata in vigore della Legge n. 55/2006, sarà possibile fruire della possibilità di assegnare solo ad alcuni discendenti la propria azienda o il proprio pacchetto di controllo di società: il nuovo istituto, in deroga al principio di divieto dei patti successori di cui all'art. 458 del Codice civile, permetterà di stipulare accordi diretti a regolamentare la successione dell'azienda o di pacchetti di partecipazioni al capitale di società da parte, rispettivamente, dell'imprenditore o di chi ne è titolare. Fino ad ora, invece, vigeva il principio in base al quale veniva riconosciuto al solo testamento il carattere di atto unilaterale revocabile.

**(Legge n. 55 del 14/02/2006, G.U. n. 50 del 01/03/2006)**



Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: I CONTRIBUTI INPS 2006 PER AUTONOMI E PARASUBORDINATI

#### Contribuzione Inps degli artigiani e dei commercianti

L'INPS, con **circolare del 15 febbraio 2006, n. 24**, ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti, per l'anno 2006 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Il **reddito minimo annuo**, (cosiddetto minimale) da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto per tale anno è stato aumentato a **Euro 13.345**.

La contribuzione IVS dovuta sul **minimale** sopraindicato deve essere quindi calcolata in base alle aliquote sotto riportate, aumentate dello 0,2% rispetto allo scorso anno (si ricorda che con la L. n.449/97 ogni anno le aliquote aumentano dello 0,2% fino al raggiungimento del 19%) tenendo conto dei minimi comunque dovuti.

CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DEL REDDITO fino ad un reddito di € 13.345 16/5/2006 - 16/8/2006 - 16/11/2006 - 16/2/2007				
ARTIGIANI		COMMERCIANTI		
	Titolari e collaboratori (età > 21 anni)	Collaboratori (età non superiore a 21 anni)	Titolari e collaboratori (età > 21 anni)	Collaboratori (età non superiore a 21 anni)
<b>Aliquota</b>	17,40%	14,40%	17,79%	14,79%
<b>Contributo minimo annuo</b>	<b>€ 2.322,03</b>	€ 1.921,68	<b>€ 2.374,08</b>	€ 1.973,73
<b>Contributo per prestazioni di maternità</b>	E' dovuto da ogni singolo iscritto alla gestione di appartenenza. Sui bollettini di pagamento (Modello F24) tale contributo è stato sommato ai contributi fissi nella misura di <b>€ 0,62</b> mensile.			

I contributi IVS dovuti in acconto sul **reddito eccedente** sono invece i seguenti:

CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE da € 13.345,01 a € 65.495,00 20/6/2006 - 30/11/2006				
ARTIGIANI		COMMERCIANTI		
	Titolari e collaboratori (età > 21 anni)	Collaboratori (età non superiore a 21 anni)	Titolari e collaboratori (età > 21 anni)	Collaboratori (età non superiore a 21 anni)
<b>Reddito tra € 13.345,01 e 39.297,00</b>	17,40%	14,40%	17,79%	14,79%
<b>Reddito tra € 39.297,01 e 65.495,00</b>	18,40%	15,40%	18,79%	15,79%
<b>Contributo massimo annuo</b>	<b>€ 11.658,11</b>	€ 9.693,26	<b>€ 11.913,54</b>	€ 9.948,69

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sia i contributi fissi (dovuti sul minimale) sia i massimali di reddito devono essere **rapportati** a mese.

Si ricorda che la riduzione di contributo (pari a 3 punti percentuale) riservata al collaboratore, scatta fino a tutto il mese nel corso del quale lo stesso compie i 21 anni.

Inoltre, si ricorda che i soggetti che esercitano l'**attività di affittacamere** (e produttori di assicurazione di 3° e 4° gruppo) iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, non devono osservare il minimale annuo di reddito. Questi soggetti devono versare i contributi a

percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito maggiorato dell'importo della contribuzione dovuta per la maternità pari ad Euro 0,62.

Infine, continuano ad applicarsi le disposizioni introdotte nel passato, che consentono agli artigiani e ai commercianti con più di **65 anni** di età la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

### Contribuzione Inps dei parasubordinati

Con la circolare n. 11 dello scorso 1° febbraio, l'INPS ha illustrato la nuova misura delle aliquote contributive che interessano i **soggetti iscritti alla gestione separata**: lavoratori autonomi, collaboratori, lavoratori occasionali, incaricati delle vendite a domicilio, associati in partecipazione.

Anche tali soggetti sono stati interessati dall'aumento delle aliquote, sintetizzate nella tabella riportata di seguito (e allegata alla citata circ. 11):

#### Gestione Separata Aliquote contributive per l'anno 2006

C A T E G O R I E	Aliquota %			Reddito imponibile	
	I. V. S.	Malattia Maternità A. N. F.	TOTALE aliquota	da € ...	... a €
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria	10,00	0,00	10,00	0,00	85.478,00
PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA	15,00	0,00	15,00	0,00	85.478,00
NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,70	0,50	18,20	0,00	39.297,00
	18,70		19,20	39.297,00	85.478,00
ASSOCIATI in partecipazione	17,70	0,00	17,70	0,00	39.297,00
	18,70		18,70	39.297,00	85.478,00
ASSOCIATI in partecipazione NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,70	0,50	18,20	0,00	39.297,00
	18,70		19,20	39.297,00	85.478,00

E' opportuno, in conclusione, evidenziare la misura del **massimale** di reddito, che per il 2006 è pari a **Euro 85.478**, con la soglia intermedia di Euro 39.297 che in taluni casi, come riportato nella tabella di cui sopra, obbliga gli interessati ad un aggravio contributivo dell'1%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*



Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: STUDI DI SETTORE: VARATI I PRIMI INDICI DI COERENZA

Dopo il parere favorevole espresso dalla Commissione di Esperti<sup>1</sup> nella riunione del 6 dicembre 2005, l'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento datato 18 gennaio 2006**<sup>2</sup> ha approvato in via definitiva i primi indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (sia per natura che per opzione).

In prima battuta va rilevato che tale provvedimento non interessa i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (professionisti) né gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata.

Con riferimento alla decorrenza delle disposizioni in commento, il comma 3 dell'articolo 1 del Provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare tale metodologia e, quindi, verificare la "coerenza" sulla base degli indici approvati, già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Si osserva al proposito che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la verifica del rispetto dei nuovi indici di "coerenza" riguarderà una annualità (2004) per la quale sono già scaduti gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2005).

Il comma 4 dell'unico articolo che compone il Provvedimento evidenzia, inoltre, come gli indici di coerenza applicabili al periodo d'imposta 2004 sono i primi di una serie (si spera non troppo lunga) di ulteriori indici che verranno approvati "con successivo provvedimento".

Alla luce delle nuove regole introdotte dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), quindi, le modalità di applicazione degli studi di settore per i soggetti in regime di contabilità ordinaria – sia per natura che per opzione – sono sostanzialmente tre. In particolare:

<b>CONTABILITA' INATTENDIBILE</b>	valutata sulla base dei criteri dettati dal regolamento introdotto con il DPR n. 570 del 1996
<b>REGOLA DEL 2 SU 3</b>	nell'arco di un triennio considerato deve verificarsi per la seconda volta, anche in annualità non consecutive, la non congruità ai ricavi calcolati dal programma Ge.ri.co
<b>INDICATORI DI COERENZA</b>	per chi non è in linea anche con uno solo degli indicatori di coerenza è possibile l'accertamento tramite studi di settore con riferimento alla specifica annualità, senza quindi dover verificare lo scostamento secondo la sopra descritta regola del due su tre

Gli indici approvati in via definitiva con il Provvedimento del 18 gennaio scorso sono quattro e, precisamente:

<sup>1</sup> Prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146,

<sup>2</sup> Pubblicato nella G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006.

1. Rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali;
2. Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;
3. Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente;
4. Disponibilità liquide negative (Cassa)

Le modalità applicative dei quattro indicatori di incoerenza sopra elencati e, quindi, i parametri in base ai quali l'Agenzia delle Entrate può riscontrare la sostanziale situazione di incoerenza che legittima l'applicazione immediata degli studi di settore, sono contenute nell'allegato 1 al Provvedimento che di seguito si riporta.

**Indicatore 1: Rapporto tra il valore dei beni strumentali mobili (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti relativi.**

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora l'indicatore risulti inferiore a 1.  
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

**Indicatore 2: Differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente.**

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi.  
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

**Indicatore 3: Differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le corrispondenti rimanenze finali dell'esercizio precedente.**

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i due valori di riferimento risulti non inferiore all'1 per cento del minore di essi.  
Le variabili di riferimento sono quelle risultanti dal modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

**Indicatore 4: Disponibilità liquide (cassa)**

Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora il valore delle disponibilità liquide risulti di segno negativo e, in valore assoluto, non inferiore a 100 euro.  
La variabile di riferimento è quella risultante dal modello UNICO della dichiarazione dei redditi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: OPERAZIONI CON PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA**

Si ricorda alla clientela che intrattiene operazioni con paesi a fiscalità privilegiata (ossia paesi che hanno un regime fiscale particolarmente agevolato), che tali operazioni devono essere oggetto di una particolare attenzione: i costi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei paesi non facenti parte dell'Unione Europea e contenuti nella cosiddetta *black list* – vedi tabelle allegate – devono essere oggetto di distinta evidenziazione in dichiarazione dei redditi.

La **mancata indicazione** separata di tali costi comporta una pesante conseguenza per il contribuente: essi risulteranno **indeducibili** in caso di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Onde evitare contestazioni in sede di future possibili verifiche fiscali è estremamente importante che, al termine di ciascun periodo d'imposta, i **clienti segnalino dettagliatamente allo studio le operazioni intrattenute** nei confronti di imprese residenti in uno dei paesi extra – comunitari indicati nella lista allegata, in modo tale che nella dichiarazione dei redditi possano essere indicati i costi relativi.

#### **Ravvedimento**

Si ricorda che tale disposizione era in vigore anche nei passati periodi d'imposta (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a partire dal 2002). Qualora in passato la clientela abbia intrattenuto operazioni con soggetti economici residenti in tali Paesi senza darne comunicazione allo Studio occorre procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni dei redditi già presentate. La Risoluzione Ministeriale n. 12/E del 17 gennaio 2006 ha chiarito che, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, è possibile presentare oggi dichiarazioni integrative per evidenziare separatamente detti costi **sanando l'omissione in precedenza commessa**: questo è ammesso a condizione che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

#### **Paesi a fiscalità privilegiata**

La lista dei paesi a fiscalità privilegiata è stata più volte modificata. I paesi ad oggi interessati dalle disposizioni sopra descritte sono i seguenti:

<b>Paesi a fiscalità privilegiata</b>	Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu
---------------------------------------	--

Esiste poi una seconda serie di paesi che sono considerati a fiscalità privilegiata ma con alcune eccezioni:

<b>Paesi a fiscalità privilegiata con deroghe specifiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;</li> <li>➤ Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;</li> <li>➤ Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.</li> <li>➤ Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato</li> </ul>
--	---

Esiste infine una terza serie di paesi per i quali si presume l'esistenza di fiscalità privilegiata solo con riferimento a determinati soggetti ovvero a specifiche attività:

<b>Paesi a fiscalità privilegiata con per determinati soggetti o attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'<i>Oil Income Tax</i>, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal <i>Foreign Investment Code</i>;</li> <li>➤ Antigua, con riferimento alle <i>international business companies</i>, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'<i>International Business Corporation Act</i>, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;</li> <li>➤ Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla <i>tax Incentives Limitation Law</i>;</li> <li>➤ Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;</li> <li>➤ Dominica, con riferimento alle <i>international companies</i> esercenti l'attività all'estero;</li> <li>➤ Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;</li> <li>➤ Giamaica, con riferimento alle società di produzione per</li> </ul>
---	---

	<p>l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'<i>Export Industry Encourage Act</i> e alle società localizzate nei territori individuati dal <i>Jamaica Export Free Zone Act</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kenia, con riferimento alle società insediate nelle <i>Export Processing Zones</i>;</li> <li>➤ Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al <i>Malta Financial Services Centre Act</i>, alle società di cui al <i>Malta Merchant Shipping Act</i> e alle società di cui al <i>Malta Freeport Act</i>;</li> <li>➤ Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a <i>Corporate Tax</i> in misura ridotta, alle <i>Off-shore Companies</i> e alle <i>International Companies</i>;</li> <li>➤ Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella <i>Colon Free Zone</i> e alle società operanti nelle <i>Export Processing Zone</i>;</li> <li>➤ Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal <i>Puerto Rico Tax Incentives Act</i> del 1988 o dal <i>Puerto Rico Tourist Development Act</i> del 1993;</li> <li>➤ Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società <i>holding</i>, ausiliarie e "di domicilio";Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle <i>holding</i> che esercitano esclusivamente attività <i>off-shore</i>.</li> </ul>
	<p>Le limitazioni contenute in quest'ultima sezione valgono anche per le società residenti negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**firma**



Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Il **16 marzo** è il termine ultimo per le società di capitale per il versamento **della tassa annuale vidimazione libri sociali**. Come è noto, dal 2001 a seguito delle modifiche al codice civile e di alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili volte alla semplificazione degli adempimenti tributari, è stato soppresso l'obbligo della bollatura iniziale del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine. Per tale formalità resta dovuta l'imposta di bollo da assolvere prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

A fronte delle citate semplificazioni resta comunque **per le società di capitali** l'obbligo del versamento annuale della tassa vidimazione libri sociali da effettuarsi mediante del modello F24. Di seguito si propone un esempio di compilazione:

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione /regione/ prov	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	<b>7085</b>		<b>2006</b>	<b>309,87</b>		

La misura dell'imposta è **pari a € 309,87**. Qualora l'entità del capitale sociale esistete **al 1° gennaio 2006 sia superiore a € 516.456,90** l'imposta è dovuta nella **misura di € 516,46**. Si ricorda che l'importo versato è **deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

La tassa è dovuta **anche dalle società in liquidazione ordinaria**, mentre per i soggetti esclusi dall'adempimento, elencati nel prospetto che segue, si ricorda che l'imposta di bollo dovuta risulta essere pari a € 29,24 ogni cento pagine in luogo di € 14,62 (ogni 100 pagine).

Soggetti	Esonerati
<b>Società di capitali, anche se in liquidazione ordinaria</b>	<b>Società di persone Società cooperative e di mutua assicurazione Enti non commerciali Società di capitali fallite</b>

In caso di omesso o tardivo versamento è dovuta **la sanzione del 30% e gli interessi al tasso legale**. Il contribuente potrà eventualmente avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** ed in tale ipotesi potrà versare la sanzione ridotta:

- **al 3,75%** qualora il versamento venga effettuato **entro 30 giorni**;
- **al 6%** qualora si effettui il versamento oltre i 30 giorni ma **entro un anno** dal mancato adempimento (entro il 16 marzo 2007).

Il contribuente potrà dunque sanare l'eventuale omesso o tardivo versamento della tassa per l'anno 2005 entro il 16 marzo 2006.

In caso di ravvedimento si dovrà effettuare il versamento dell'imposta maggiorata degli interessi per i giorni di ritardo con il **codice tributo 7085** mentre **la sola sanzione** andrà versata con modello **F23 codice tributo 678T**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Entro il prossimo **15 marzo 2006**, i soggetti che hanno operato ritenute sui redditi di lavoro autonomo, su altri redditi e su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sono obbligati a rilasciare un'apposita **certificazione**, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, attestante l'ammontare complessivo delle somme o valori corrisposti, delle ritenute operate nonché di eventuali contributi trattenuti.

Al contrario dei datori di lavoro e ai committenti di collaboratori, a cui carico sono posti gli obblighi relativi alla redazione del Modello CUD, non esiste un modello ufficiale da utilizzare, essendo sufficiente che nella certificazione siano indicati, oltre ai dati sopra richiamati, anche i riferimenti anagrafici e fiscali del committente e del percipiente (utili anche ai fini della compilazione del modello 770 semplificato).

La certificazione dovrà essere rilasciata, per ciò che attiene l'aspetto previdenziale, anche in relazione ai compensi corrisposti a fronte di **prestazioni occasionali** (soggette a contributo INPS sull'importo eccedente i 5.000 euro) e di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

La predisposizione e consegna (e, rispettivamente, la ricezione del documento) consentirà peraltro:

- per chi rilascia la certificazione (soggetto che ha operato e, conseguentemente, versato le ritenute e i contributi), la verifica sull'intera posizione dell'anno, incrociando i dati con le risultanze contabili per verificare che non emergano omissioni (nel qual caso sarà opportuno provvedere con ravvedimento operoso per ottenere la riduzione delle sanzioni). Inoltre, per non incorrere in problemi di natura penale, sarà opportuno verificare che, a fronte di mancati versamenti di ritenute (dovuti ad esempio a carenze di liquidità) non si sia superata la soglia critica dei 50.000 euro;
- per chi ha subito la ritenuta fiscale o previdenziale, di verificare la quadratura tra compensi percepiti e ritenute subite, al fine di predisporre la documentazione necessaria all'elaborazione delle prossime dichiarazioni dei redditi; ricordiamo, sul punto, che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo delle dichiarazioni, ha la possibilità di richiedere al contribuente il giustificativo delle ritenute esposte nel modello.

Nella pagina che segue si riporta un fac-simile di certificazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*

## Certificazione delle somme assoggettate a ritenuta

Dati del sostituto di imposta o di contributi	
<b>Persona fisica</b>	Cognome e nome
	Data e luogo di nascita
	Residenza
	Codice fiscale
<b>Altri soggetti</b>	Ragione sociale
	Sede legale
	Codice fiscale

Con la presente si certifica di aver corrisposto nell'anno **2005** a:

Dati del percipiente	
<b>Persona fisica</b>	Cognome e nome
	Data e luogo di nascita
	Residenza
	Codice fiscale
<b>Altri soggetti</b>	Ragione sociale
	Sede legale
	Codice fiscale

le seguenti somme o valori, a titolo di \_\_\_\_\_, al netto di ritenute fiscali e/o contributi previdenziali

somme assoggettate a ritenute fiscali							
numero e data documento	periodo pagamento	imponibile fiscale	non imponibile	ritenuta fiscale	quota INPS	IVA	netto corrisposto

somme assoggettate a contributi previdenziali						
numero e data documento	periodo pagamento	imponibile INPS	contributo totale	quota carico committente	quota carico percipiente	netto corrisposto

Le ritenute d'acconto e gli eventuali contributi previdenziali sono stati versati nei modi e nei termini di legge.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma



### I RIMBORSI SPESE E LE INDENNITA' DI TRASFERTA

Molte imprese, nell'ordinario svolgimento della propria attività, si trovano spesso nelle condizioni di dover provvedere al rimborso delle spese e/o indennità dovute ai propri dipendenti, lavoratori parasubordinati (collaboratori a progetto e amministratori) nel caso in cui si rechino, per motivi di lavoro, in trasferta.

#### IL CONCETTO DI TRASFERTA

Si definisce "in trasferta" il lavoratore/collaboratore che presta la propria attività fuori dalla sede ordinaria di lavoro. Per sede di lavoro deve intendersi il luogo indicato dal contratto come sede istituzionale dello svolgimento delle proprie mansioni.

La normativa fiscale infatti, come vedremo di seguito, prevede un trattamento di "favore", per il soggetto percipiente, unicamente per le indennità e rimborsi spese corrisposte per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale. Tali rimborsi infatti non sono tassati in capo al dipendente/collaboratore a determinare condizioni.

Per le trasferte nell'ambito del territorio comunale della sede lavorativa è invece prevista la tassazione delle indennità e dei rimborsi spese (salvo il rimborso delle spese di trasporto documentate es. biglietti autobus, metropolitane ecc.) indipendentemente dall'ampiezza del territorio del Comune.

#### LE TIPOLOGIE DI RIMBORSI SPESE

Il rimborso delle spese può essere effettuato secondo uno dei metodi alternativi previsti dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917/1986:

- ✓ **Indennità forfetaria:** Indipendente dall'entità della spesa sostenuta si corrisponde una somma fissa al dipendente/collaboratore. L'indennità è esclusa dall'imponibile fiscale del dipendente/collaboratore qualora non superi l'importo giornaliero pari a Euro 46,48, elevato a Euro 77,47 per le trasferte effettuate all'estero;
- ✓ **Rimborso analitico:** Viene anche chiamato *rimborso a piè di lista* delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. Non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore/collaboratore a prescindere dall'importo dello stesso, sempre che sia comprovato da idonea documentazione. E' prevista inoltre la possibilità di rimborsare, oltre alle spese documentate, altre spese anche non documentabili (parcheggio, lavanderia, telefono, ecc.) che sono escluse da tassazione per un importo giornaliero di Euro 15,49 elevato a Euro 25,82 nel caso di trasferte all'estero;
- ✓ **Rimborso misto:** Opera nel caso in cui il committente eroghi l'indennità forfetaria di trasferta in aggiunta al rimborso analitico. In tale ipotesi le franchigie giornaliere di Euro 46,48 e 77,47 sono ridotte di 1/3 nell'ipotesi di rimborso delle spese di vitto o alloggio nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente e di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di vitto e alloggio e di vitto e alloggio fornito gratuitamente.

L'Amministrazione Finanziaria a tal proposito ha avuto modo di precisare che la scelta di uno dei metodi sopra esposti va fatta con riferimento all'intera trasferta, non essendo consentito nell'ambito della stessa, adottare criteri diversi.

## LE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASPORTO

Occorre inoltre ricordare che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto (se idoneamente documentati) restano esclusi dalla imposizione a prescindere dalla modalità di reintegro degli oneri di trasferta adattata dal committente (analitico, forfetario o misto). Nel caso di utilizzo da parte del lavoratore/collaboratore del proprio veicolo, per l'effettuazione della trasferta, il rimborso delle spese di viaggio deve avvenire sotto forma di indennità chilometrica. A tal proposito le tariffe ACI tengono conto per ciascun tipo di autoveicolo, di tutti i costi relativi all'utilizzo dello stesso (ammortamento del costo, spese di assicurazione, spese di carburanti e lubrificanti e spese di manutenzione).

## LA NOTA SPESE

Al fine di ottenere il rimborso delle spese il soggetto che ha effettuato la trasferta deve redigere una nota spese (vedasi fac-simile in calce), allegando alla stessa tutti le fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti e così via, spese che dovranno essere state sostenute nei luoghi e nei tempi della trasferta.

## LE RILEVAZIONI CONTABILI

### Esempio 1

Si ipotizzi il seguente caso:

Il Sig. Rossi dipendente della società Alfa S.R.L. con sede a Verona va in trasferta a Roma per 3 giorni, utilizzando la propria autovettura. Al ritorno dalla trasferta presenta alla ditta committente una nota spese analitica di complessivi Euro 430,00, con le seguenti tipologie di spese:

- Rimborso chilometrico Km 1.000 a Euro 0,25 al Km, Totale Euro 250,00
- Spese di pernottamento in Hotel 130,00 e Ristorante per Euro 50,00;

Rilevazione della nota spese e pagamento in contanti:

Diversi	a	Debiti verso Dipendente	430,00
Rimborso chilometrico			250,00
Rimborsi spese analitico			180,00
<hr/>			
Debiti verso Dipendente	a	Cassa	430,00

## Esempio 2

Si supponga sempre nel medesimo caso che il Sig. Rossi prima della trasferta riceva un anticipo di Euro 200,00 dalla ditta committente:

_____		_____	
Dipendente Rossi c/anticipo spese	a	Cassa	200,00
_____		_____	

Al momento della presentazione della nota spese del Sig. Rossi, la società Alfa S.R.L. paga la differenza mediante bonifico bancario:

_____		_____	
Diversi	a	Diversi	
Rimborso chilometrico			250,00
Rimborsi spese analitico			180,00
	a	Dipendente c/anticipo spese	200,00
	a	Debiti verso Dipendente	250,00
_____		_____	
Debiti verso Dipendente	a	Banca c/c	250,00
_____		_____	

## TRATTAMENTO FISCALE

Vediamo l'impatto fiscale dei rimborsi spese e le indennità in capo sia al soggetto percipiente che all'impresa, con l'aiuto delle tabelle riportate di seguito.

<b>TRAFERTE FUORI COMUNE</b>		
<b>Tipologia di rimborso</b>	<b>Trattamento fiscale in capo al lavoratore/collaboratore</b>	<b>Trattamento fiscale in capo all'impresa</b>
Rimborso analitico a piè di lista	Non tassato	Deducibile fino al limite giornaliero: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Euro 180,76 per le trasferte in Italia</li> <li>▪ Euro 258,23 per le trasferte all'estero</li> </ul>
Rimborso forfetario	Esente per importo giornaliero fino: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Euro 46,48 per le trasferte in Italia;</li> <li>▪ Euro 77,47 per le trasferte all'estero</li> </ul>	Interamente deducibile senza limite
Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto o alloggio analitici	Esente per importo giornaliero fino: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Euro 30,99 per le trasferte in Italia;</li> <li>▪ Euro 51,65 per le trasferte all'estero</li> </ul>	Interamente deducibile senza limite
Rimborso misto: indennità di trasferta + vitto e alloggio analitici	Esente per un importo giornaliero fino: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Euro 15,49 per le trasferte in Italia;</li> <li>▪ Euro 25,82 per le trasferte all'estero</li> </ul>	Interamente deducibile senza limite
Rimborso a piè di lista + altre spese non documentabili	Non tassate per importi giornalieri di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Euro 15,49 per le trasferte in Italia;</li> <li>▪ Euro 25,82 per le trasferte all'estero</li> </ul>	Interamente deducibile senza limite
Rimborso spese di trasporto e di viaggio	Non tassato	Interamente deducibile
Indennità chilometrica per utilizzo auto	Non tassata se rispettati i limiti previsti dalle tariffe ACI per ciascuna tipologia di autovettura	Deducibile in misura non superiore al valore stabilito dalle tariffe ACI relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali per auto a benzina o 20 se diesel

<b>TRASFERTE IN AMBITO COMUNALE</b>		
<b>Tipologia di rimborso</b>	<b>Trattamento fiscale in capo al lavoratore/collaboratore</b>	<b>Trattamento fiscale in capo all'impresa</b>
Rimborso analitico a piè di lista / indennità forfetaria/indennità chilometrica	Tassato	Interamente deducibile
Rimborso spese di viaggio con vettore	Non tassato	Interamente deducibile

## NOTA SPESE

DIPENDENTE/COLLABORATORE Nome/Cognome \_\_\_\_\_

TRASFERITA del \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

### SPESE DI VIAGGIO<sup>1</sup>

TRENO € .....  
AEREO € .....  
TAXI € .....  
AUTOBUS /TRAM € .....  
ALTRO € .....

**Totale spese di viaggio** € .....

### SPESE PER UTILIZZO AUTOVETTURA<sup>2</sup>

Autovettura modello ..... targata ..... ;  
tariffa chilometrica Aci € ..... x ..... Km (percorsi) = € .....

### SPESE DI VITTO E ALLOGGIO<sup>3</sup>

Albergo ..... fatt./ric./sc.fisc. n..... del ..... € .....  
Ristorante ..... fatt./ric./sc.fisc. n..... del ..... € .....  
Bar ..... fatt./ric./sc.fisc. n..... del ..... € .....  
Altro ..... fatt./ric./sc.fisc. n..... del ..... € .....

**Totale spese di vitto e alloggio** € .....

**INDENNITA' FORFETARIA** € .....

### ALTRE SPESE NON DOCUMENTATE<sup>4</sup>

Altre spese:

.....del ..... € .....

.....del ..... € .....

**Totale spese non documentate** € .....

**TOTALE COMPLESSIVO SPESE** € .....

Si allegano alla presente i documenti comprovanti le spese indicate sopra

IL DIPENDENTE/COLLABORATORE \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Sono rimborsate senza limiti purché comprovate da idoneo documento di trasporto anche anonimo.

<sup>2</sup> Se l'importo rimborsato eccede l'importo calcolato mediante l'utilizzo delle tariffe ACI, l'eccedenza viene tassata in capo al collaboratore.

<sup>3</sup> Le spese di vitto e alloggio rimborsate con il metodo analitico non sono tassate in capo al collaboratore purché documentate mediante fattura, ricevuta fiscale.

<sup>4</sup> In questa tipologia di spese rientrano le spese di parcheggio, trasporto bagagli, ecc. Tali spese non sono tassate in capo al collaboratore per un importo giornaliero non superiore a € 15,49 se le trasferte vengono effettuate in Italia oppure a € 25,82 per le trasferte effettuate all'estero.



### ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO PROMISCUO DI AUTO AZIENDALE

#### Tra le parti:

- ..... con sede in ....., codice fiscale ....., (d'ora innanzi proprietario) qui rappresentata dal sig. ...., nato a ..... il ....., residente in ....., codice fiscale ....., munito dei necessari poteri;
- il sig. ...., nato a ..... il ....., codice fiscale....., dipendente della società ..... a decorrere dal ....., iscritto al numero matricola ..... (d'ora innanzi utilizzatore)

#### premesse che

- la società ..... è proprietaria del mezzo: tipo ....., targa ....., telaio ....., destinata al seguente uso ....., come si evince dalla copia del libretto di circolazione allegata;
- che la società ..... è intenzionata a mettere a disposizione del sig. .... il suddetto automezzo, affinché lo stesso venga utilizzato per necessità di servizio connesse alla sua mansione ed anche per uso personale;

#### si conviene e stipula quanto segue

- 1) **Oggetto dell'accordo.** Il proprietario mette a disposizione dell'utilizzatore il mezzo identificato in premessa, affinché lo stesso venga utilizzato per motivi di servizio e per usi personali.
- 2) **Corrispettivo e modalità di pagamento.** Il corrispettivo per l'uso personale del mezzo è stabilito dalle parti, in via convenzionale, in misura pari al 30% del costo (IVA compresa) corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri, desumibile dalla tabella ACI appositamente approvata dall'Agenzia delle entrate e pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di utilizzo per periodo di tempo inferiore all'anno verrà effettuata una proporzione del suddetto parametro. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante trattenuta dal cedolino paga entro e non oltre la fine di ciascun anno per cui il presente accordo esplicherà i suoi effetti, salvo che l'utilizzatore non provveda al pagamento in contanti.
- 3) **Obblighi dell'utilizzatore.** L'utilizzatore si impegna sin da ora a:
  - comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti che dovessero revocare o limitare il permesso di guida;
  - assumere a proprio carico ogni ed eventuale sanzione derivante da infrazioni al codice della strada o ad altre prescrizioni normative connesse all'utilizzo del mezzo;
  - utilizzare il mezzo esclusivamente per gli usi previsti dal libretto e rispettare i consigli d'uso prescritti dal produttore;
  - provvedere direttamente alla piccola manutenzione del mezzo (rabbocco olio, controllo liquidi, pressione gomme, ecc.);

- segnalare senza indugio al proprietario eventuali malfunzionamenti, difetti e guasti, tanto nel periodo di validità della garanzia che in quello successivo, astenendosi dall'uso del mezzo qualora gli stessi possano provocare danni al conducente, ai trasportati, a soggetti terzi o a beni e cose; eventuali interventi presso officine specializzate saranno, nel limite del possibile, concordati con il proprietario, fermo restando che l'utilizzatore è sin da ora autorizzato a far effettuare interventi urgenti ed improrogabili qualora le circostanze ed il luogo non consentissero di contattare il proprietario;
- rispettare, rigorosamente, gli interventi di manutenzione programmata prescritti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo;
- segnalare, nel più breve termine dalle circostanze concesso, ogni incidente in cui dovesse incorrere, indipendentemente dalla responsabilità propria o di terzi e dall'ammontare del danno a persone o cose;
- richiedere ed ottenere valido giustificativo delle spese sostenute per l'uso del mezzo, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio amministrativo.

4) **Obblighi del proprietario.** Il proprietario si impegna sin da ora a:

- stipulare e rinnovare idonea polizza assicurativa a copertura del mezzo e dei rischi connessi alla circolazione dello stesso;
- corrispondere la tassa di proprietà;
- consentire l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata, ed in ogni caso necessari, indicando le officine prescelte per l'effettuazione degli stessi;
- comunicare eventuali richiami o interventi necessari segnalati dal costruttore.

5) **Durata e modifiche agli accordi.** Il presente accordo mantiene la sua efficacia a tempo indeterminato, salva la possibilità del proprietario di inviare disdetta con lettera raccomandata con un preavviso minimo di 15 giorni; in caso di sostituzione del mezzo con altro, il preavviso minimo può non essere rispettato. Ogni modifica al contenuto del presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto.

Il presente accordo è stipulato in data odierna in due originali, debitamente sottoscritti per accettazione dalle parti, di cui uno verrà spedito in plico senza busta al proprietario a sua cura e spese.

Data .....

Il proprietario (.....) \_\_\_\_\_

L'utilizzatore (.....) \_\_\_\_\_

**FAC SIMILE DI FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA**  
**(riaddebito integrale che azzerà il *fringe benefit*)**

Dati del soggetto emittente

Dati del dipendente

Fattura numero ..... del .....

**PAGAMENTO**

La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo di cedolino paga del mese di ....., come da autorizzazione fornita dal sig. ....

**DESCRIZIONE**

Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo ..... per il periodo **annuale** dal ..... al ..... come da accordo stipulato in data .....

Tariffa da tabella ACI per 15.000 (A) .....  
km

30% della voce (A) (B) .....

Imponibile [(B) : 1,20] (C) .....

**DATI IVA**

Imponibile (C) .....

Imposta al 20% .....

***Totale fattura (B)*** .....

**FAC SIMILE DI FATTURA PER RIADDEBITO COSTI PER USO AUTOVETTURA**  
**(riaddebito parziale che NON azzerà il *fringe benefit*)**

Dati del soggetto emittente

Dati del dipendente

Fattura numero ..... del .....

**PAGAMENTO**

La presente fattura verrà saldata mediante compensazione con le somme spettanti a titolo di cedolino paga del mese di ....., come da autorizzazione fornita dal sig. ....

**DESCRIZIONE**

Riaddebito del corrispettivo per utilizzo promiscuo del mezzo ..... per il periodo **mensile** dal ..... al ..... come da accordo stipulato in data .....

Tariffa da tabella ACI per 15.000 km (A) .....

30% della voce (A) (B) .....

quota mensile (B) : 12 (C) .....

quota parte riaddebitata (D) .....

Imponibile [(D) : 1,20] (E) .....

Fringe benefit residuo [ (C) – (D)] (F) ..... (indicato su cedolino del mese di .....)

**DATI IVA**

Imponibile (E) .....

Imposta al 20% .....

**Totale fattura (D)** .....



**Circolare n° .....**

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

### **Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2006**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° marzo al 15 aprile 2006, con il commento dei termini di prossima scadenza

**Mercoledì 15 Marzo**

▪ **Consegna delle certificazioni sui redditi**

Si ricorda che entro il **15 marzo 2006** i sostituti d'imposta devono procedere alla consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2005, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni effettuate nonché dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'INPS, all'INPDAl e all'INPDAP utilizzando l'apposita modulistica (CUD 2006).

Entro lo stesso termine, i sostituti d'imposta devono presentare idonea certificazione per i redditi diversi da quelli rientranti nel modello CUD (quali i compensi erogati a professionisti ed agenti, nonché quelli relativi agli utili delle società).

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

**Giovedì 16 Marzo**

▪ **Versamento tassa di concessione governativa**

Le società di capitali (Srl, Spa e S.a.p.a, escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, vale a dire il **16 marzo 2006**. La tassa è stabilita in misura forfetaria, a seconda che il capitale o il fondo di dotazione sia superiore o meno, alla data del 1° gennaio, ad Euro 516.456,90. Il pagamento deve essere effettuato tramite l'utilizzo del Mod.F24, indicando il codice tributo **7085**, anno 2006.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 marzo 2006** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2005, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099**.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuto a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, tuttavia, il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (dichiarazione in forma autonoma o unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo.

- **Versamenti Iva mensile**

Scade mercoledì **16 marzo 2006**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito, eventualmente dovuta per il mese di febbraio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade mercoledì **16 marzo 2006** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

Il **16 marzo** scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di febbraio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre il **16 marzo 2006** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di febbraio. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Autoliquidazione INAIL**

Scade il prossimo **16 marzo 2006** il termine ultimo per presentare la denuncia relativa ai premi autoliquidati tramite supporto magnetico (o tramite Internet). Si ricorda che la presentazione tramite modello cartaceo è scaduta lo scorso 16 febbraio.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 marzo 2006** anche il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio 2006.

- Contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003 e che hanno optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva scadenza terza rata.
- Contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2003 e che hanno optato per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva scadenza terza rata.

**Lunedì 20 Marzo**

▪ **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di febbraio**

Lunedì **20 marzo 2006** è anche il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica CONAI per febbraio**

Scade il **20 marzo 2006** il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 febbraio con sanzione ridotta del 3,75%.

**Giovedì 30 Marzo**

- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.2006.

**Venerdì 31 Marzo**

▪ **Presentazione del modello EMens**

Scade il **31 marzo 2006** anche il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di febbraio 2006.

▪ **Versamento dei contributi ENASARCO al FIRR**

Sempre venerdì **31 marzo 2006** scade anche il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'ENASARCO per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR) sulle provvigioni maturate nel corso dell'anno precedente.

▪ **Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza**

Il **31 marzo 2006** è il termine previsto per l'adozione delle "nuove" misure minime di sicurezza contenute nell'allegato B al D.Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico Privacy), tra le quali figura la compilazione di un Documento Programmatico sulla Sicurezza da parte di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni che effettuano trattamenti di dati sensibili o giudiziari con strumenti elettronici. E' previsto, inoltre, il termine più ampio del 30 giugno 2006, per i titolari di trattamento che, in presenza di obiettive ragioni tecniche, dispongono di strumenti elettronici che non consentono di adottare le nuove misure entro il 31 marzo 2006: in tal caso, però, dovrà essere redatto un documento avente data certa in cui andranno descritte le ragioni della mancata attuazione.

- Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.
- Termine ultimo per l'invio al CONAI del modulo 6.6 contenente la richiesta di conguaglio per singolo materiale da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura ordinaria *ex-post*.
- Termine ultimo per l'invio al CONAI del modulo 6.5 contenente la dichiarazione dei quantitativi di imballaggi esportati e le vendite totali effettuate nell'anno precedente al fine di quantificare il plafond da parte dei consorziati che si avvalgono della procedura semplificata a *ex-ante*.
- Termine ultimo per trasmettere al CONAI i modelli 6.14 e 6.17 per l'opzione della liquidazione forfetaria del contributo dovuto su etichette ed imballaggi in sughero.

**Sabato 15 Aprile**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*



## Agevolazioni e contributi

### REGIONE LOMBARDIA BANDO PER SOSTENERE NUOVE PMI NELLE AREE DEPRESSE

#### OBIETTIVO

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 27 gennaio 2006, 3° supplemento ordinario, è stato aperto il nuovo bando relativo alla misura 1.5 B, che intende sostenere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, ubicate nelle Aree Obiettivo 2 della Regione Lombardia, attraverso la concessione di incentivi agli investimenti iniziali comprendenti l'acquisizione di beni materiali ed immateriali ed i servizi reali relativi alla fase di avvio.

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per l'agevolazione le Pmi, anche artigiane, operanti nei settori:

SETTORE	CODICE ISTAT ATECO 2002
Estrattivo	C
Manifatturiero	D
Produzione e distribuzione di energia elettrica	E
Costruzioni	F
Servizi	K72 – K73 – K74
Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili	O.90
Turismo	H 55.1 – H55.2
Commercio – Riparazione di autoveicoli e motocicli	G 50.2

Sono comunque esclusi dall'agevolazione:

- le imprese operanti nel settore commercio (ad eccezione, come indicato in tabella, della Categoria Riparazione di autoveicoli e motocicli);
- gli interventi nel settore dei trasporti;
- gli interventi in favore della produzione, della trasformazione, della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca (ad eccezione di alcune Categorie indicate nel Bando).

Le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle Imprese.

#### INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili, da svolgersi esclusivamente in sedi operative o unità locali ubicate nei comuni inclusi nelle Aree Obiettivo 2 della Regione Lombardia, possono essere così sintetizzati:

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	SPESE AMMISSIBILI	SPECIFICHE
<b>Investimenti materiali ed immateriali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e piani di impresa, nel limite del 5 % dell'intero investimento ammesso</li> <li>▪ Acquisto del suolo aziendale nella misura massima del 10% dell'intero investimento ammesso</li> <li>▪ Acquisto di immobili nella misura massima del 40% dell'intero investimento ammesso</li> <li>▪ Opere murarie limitatamente alla ristrutturazione nella misura massima del 40% dell'intero investimento ammesso</li> <li>▪ Opere murarie necessarie all'installazione degli impianti e dei macchinari</li> <li>▪ Impianti, macchinari e attrezzature</li> <li>▪ Programmi informatici</li> <li>▪ Brevetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alla data di presentazione della domanda gli immobili devono essere esattamente identificati e alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista dal bando.</li> <li>▪ Qualora gli investimenti siano realizzati tramite contratto di locazione finanziaria sono ammissibili al contributo le spese relative alla sola quota capitale e pagate nel periodo di realizzazione del progetto.</li> </ul>
<b>Acquisizione di Servizi Reali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Servizi di accompagnamento allo start up relativi a studi di fattibilità, studi di mercato e piani di impresa</li> <li>▪ Servizi finalizzati all'introduzione di tecniche innovative nell'organizzazione aziendale nell'area della logistica, della produzione e del marketing</li> <li>▪ Servizi per la gestione e la certificazione della qualità rilasciata da organismi accreditati relativamente ai sistemi di gestione per la qualità ISO 9001/2000 certificazioni specifiche di prodotto, certificazione di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS</li> <li>▪ Servizi di consulenza informatica strettamente connessi alla realizzazione del progetto, realizzazione del sito web, servizi connessi alla realizzazione di progetti di commercio elettronico</li> <li>▪ Servizi di consulenza ambientale quali: ecoprogettazione, audit ambientali, certificazioni ambientali di processo e di prodotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I servizi di consulenze devono essere forniti in base a specifiche lettere d'incarico o ad appositi contratti indicanti con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste.</li> </ul>

Non saranno ammissibili le spese relative alla gestione ordinaria quali ad esempio:

- costituzione della società;
- mezzi mobili iscritti ai Pubblici Registri;
- spese per servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
- materiale di consumo e minuterie oltre il 5 % del totale dell'investimento;
- spese di gestione, assistenza e manutenzione;
- realizzazione di opere tramite commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- consulenza per la stesura e la presentazione del progetto agevolato;
- spese notarili ed oneri accessori;
- spese formazione e addestramento del personale interno.

Le spese dovranno essere sostenute:

- nel caso di **investimenti già avviati** – nei 12 precedenti il 27 gennaio 2006;
- nel caso di **interventi da avviare** – a decorrere dal 27 gennaio 2006.

## CONTRIBUTO

Le agevolazioni, cambiano in base allo stato di completamento dell'intervento al momento della domanda:

	AGEVOLAZIONE
INVESTIMENTI GIÀ AVVIATI	Contributo in c/capitale pari al 30% delle spese ammissibili, nell'ambito del regime <i>de minimis</i> .
INVESTIMENTI DA AVVIARE	Contributo in c/capitale così distribuiti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>spese per investimenti materiali e immateriali:</i><ul style="list-style-type: none"><li>○ Piccole imprese: 15% ESL, elevato a 8% ESN + 10% ESL per le aziende in aree ammesse in deroga di cui all'articolo 87.3 c) del trattato UE</li><li>○ Medie imprese: 7,5% ESL, elevato a 8% ESN + 6% ESL per le aziende in aree ammesse in deroga di cui all'articolo 87.3 c) del trattato UE</li></ul></li><li>▪ <i>spese per acquisizioni di servizi e consulenze:</i><ul style="list-style-type: none"><li>○ Piccole e Medie imprese: 50% ESL</li></ul></li></ul> <p>In ogni caso il contributo non potrà superare il 30% delle spese ammissibili.</p>

## DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Regione Lombardia esclusivamente attraverso la compilazione online del modello Unico di domanda – accedendo al sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Una volta inviata la domanda elettronicamente, alla Direzione Industria Regione Lombardia, dovrà essere presentato il Modulo di Adesione Cartaceo e la copia valida di un documento di identità del sottoscrittore, unitamente agli altri documenti previsti dal Bando.

Il bando prevedendo una procedura a sportello, rimarrà pertanto aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. **Le domande potranno essere comunque presentate entro e non oltre il 30 settembre 2006.**

Le domande saranno istruite con cadenza trimestrale secondo il seguente piano:

- **Prima assegnazione:** valutazione delle domande pervenute entro il 31 marzo compreso
- **Seconda assegnazione:** valutazione delle domande pervenute entro il 30 giugno compreso
- **Terza assegnazione:** valutazione delle domande pervenute entro il 30 settembre compreso

Con D.G.R. n. 94-1646 del 28 novembre 2005 sono stati definiti i criteri e le modalità relativi alla concessione di un prestito agevolato per la realizzazione o il potenziamento di reti di teleriscaldamento urbano attraverso un fondo rotativo istituito presso Finpiemonte SpA.

#### **BENEFICIARI**

Possono presentare domanda di finanziamento le imprese private, pubbliche o miste e loro consorzi, in qualità di soggetti titolari dell'intervento.

#### **PROGRAMMI FINANZIABILI**

Sono ammessi all'agevolazione **interventi di teleriscaldamento urbano**, limitatamente alla realizzazione o al potenziamento della rete.

Per rete di teleriscaldamento il bando intende l'insieme dei sistemi che assicurano il trasporto e la distribuzione dell'energia termica tra la centrale di generazione e gli impianti utilizzatori finali, entrambi esclusi.

Sono inoltre compresi nella definizione di teleriscaldamento:

- la rete di trasporto e distribuzione;
- le sottostazioni di utenza;
- gli impianti di pompaggio.

Gli interventi dovranno svolgersi nella Regione Piemonte successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, a quella stessa data, il proponente dovrà già avere acquisito i provvedimenti autorizzatori necessari alla realizzazione dell'intervento, nonché concluso gli eventuali accordi necessari con il Comune o i Comuni sede dell'iniziativa, o con eventuali altri soggetti interessati.

Ulteriore condizione posta dal Bando è che il richiedente, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dell'impianto, effettui una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio.

#### **SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili, sono rappresentate dai costi strettamente necessari per la realizzazione o il potenziamento della rete di riscaldamento.

Sono comunque escluse le spese riferite a:

- realizzazione di centrali di generazione;
- contratti di *leasing*;
- lavori in economia e prestazioni svolte con personale dell'impresa richiedente l'agevolazione;
- beni usati.

## AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è concessa nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero nella misura del 50% dell'investimento ammesso, con un limite massimo di 1.000.000,00 di Euro per intervento complessivo.

A tale finanziamento si affiancherà un finanziamento di pari entità erogato dagli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte a tassi di interesse concordati.

## DOMANDA

Le domande, da presentare a Finpiemonte SpA sia in copia originale (bollata) che in copia semplice, dovranno essere redatte in conformità al modello allegato al bando e corredate della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme all'allegato del Bando, sottoscritta dal richiedente che attesti che la titolarità dell'intervento e che per lo stesso sono stati conseguiti i necessari provvedimenti autorizzatori e conclusi gli eventuali accordi necessari;
- progetto definitivo sottoscritto da un tecnico abilitato;
- scheda tecnica riassuntiva delle caratteristiche dell'iniziativa;
- relazione tecnico economica sottoscritta da un tecnico abilitato.

La presentazione dovrà avvenire per posta attraverso busta raccomandata con avviso di ricevimento nelle seguenti scadenze:

- dal 30 gennaio al 31 marzo 2006;
- dal 3 luglio al 29 settembre 2006.

Il Bando prevede inoltre che, per quelle imprese che avevano prestato domanda di contributo per impianti di teleriscaldamento, valutata ammissibile nell'ambito del bando chiusosi il 30 settembre 2005 e diretto all'incentivazione di iniziative strategiche, possono chiedere, con duplice istanza alla Regione Piemonte di essere ammesse al prestito agevolato.

**EDITORE E PROPRIETARIO**

Gruppo Euroconference S.p.a.

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Michele Speciale

**PERIODICITÀ E  
DISTRIBUZIONE**

Mensile

Vendita esclusiva per abbonamento

**SEDE LEGALE E  
AMMINISTRATIVA**

Via E. Fermi, 11/a – 37135 Verona

**REDAZIONE**

Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati e-mail:

[circolari@euroconference.it](mailto:circolari@euroconference.it)

**SERVIZIO CLIENTI**

Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc..

Tel. 045/8201828 fax 045/502430

e-mail: [info@euroconference.it](mailto:info@euroconference.it)

**ABBONAMENTO ANNUALE 2006**

Euro 150 Iva esclusa

**SITO INTERNET**

Per informazioni e ordini:

[www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)

**STAMPA**

Pubblicazione diffusa per e-mail

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1449 del 29 giugno 2001